



loc. Palombare
62039 Visso (MC)
Tel. +39 0737 961563
e-mail: parco@sibillini.net
PEC: parcosibillini@emarche.it
Sito internet istituzionale: www.sibillini.net

Prot.n. 11117
Class. 7.10.5
pr. 556/2022

Visso, 28.10.2022

Al Ministero della Transizione ecologica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
pec: va@pec.mite.gov.it

e pc. Ministero delle politiche agricole forestali e alimentari
DIPEISR
c.a. dott. Giuseppe Blasi
pec: dipei.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it

OGGETTO: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA RELATIVA AL PIANO STRATEGICO PAC 2023 – 2027. COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA CONSULTAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT.13 COMMA 5 E 14 DEL D.LGS.152/2006 E S.M.I.
ESPRESSIONE PARERE VAS

Si fa riferimento al procedimento di VAS in oggetto, attivato ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs n. 152/2006 ai fini della definizione e approvazione del *Piano Strategico PAC 2023-2027 (PSP)* e per il quale è stata acquisita al protocollo del Parco n. 9812 del 27/09/2022 la comunicazione di avvio della consultazione.

In particolare, con la presente si trasmette il parere di questo Ente in qualità di soggetto competente in materia ambientale (SCA), così come richiesto dalla procedura di VAS.

Per la formulazione del presente parere si è presa visione dei seguenti documenti:

- Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica con relativi allegati (1-6)
- Rapporto Ambientale sezione per la VINCA

Nei suddetti documenti si è preso atto degli orientamenti strategici (obiettivi generali e specifici) e della nuova architettura verde su cui si fonda la nuova PAC 2023-2027. Si è, in particolare, preso atto dei contenuti e delle linee di intervento degli "ECO-SCHEMI", i quali rappresentano una delle più significative novità della nuova PAC come sostegno a favore dei regimi volontari per il clima e per l'ambiente.

È stata effettuata, altresì, un'approfondita analisi dello studio di incidenza per la VINCA ai fini dell'espressione del parere ex art. 5 D.P.R. n. 357/97.

L'impostazione della programmazione strategica è stata valutata rispetto alle possibili aree di interferenza con gli obiettivi istitutivi del Parco, con le sue misure di salvaguardia

(D.M. 03/02/1990, D.P.R. 06/08/1993, art. 11 comma 3 legge 394/1991) e con gli obiettivi di gestione dei siti Natura 2000 in esso ricadenti.

Tenuto conto del suddetto quadro di riferimento si ritiene che il PSP sia sostanzialmente coerente con i fini istitutivi dell'area protetta così come indicati dalla Legge Quadro n. 394/1991 e dallo Statuto del Parco. Non sembra, pertanto, che dalla sua attuazione possano derivare pregiudizi per la tutela degli ambienti naturali e delle specie di fauna e di flora che caratterizzano il territorio gestito da questo Ente Parco.

Si segnalano solo potenziali specifiche interferenze derivanti dalle SRD 02-A, SRD 13-2 e 15-12 laddove si prevede il finanziamento di impianti per la produzione di energia (elettrica e/o termica) da fonti rinnovabili, favorendo in particolare l'utilizzo di prodotti e sottoprodotti di origine agricola, zootecnica e forestale. In particolare, l'attivazione di filiere bosco-legno per la produzione di biomassa non si ritiene coerente con gli obiettivi di tutela degli ecosistemi forestali di un parco nazionale, soprattutto se le filiere sono orientate non a scala locale e per un uso non domestico o aziendale. Tali schemi non si ritengono, oltretutto, sostenibili nel contesto forestale del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in cui le formazioni boschive sono state sottoposte fino allo scorso secolo alla forma di governo prevalente del ceduo, con trattamenti intensivi e poco rispettosi della biodiversità forestale che hanno condotto a basse provvigioni, ad una estrema semplificazione strutturale e ad una scarsa presenza di micro-habitat per specie di fauna forestali.

Più difficile è valutare il reale impatto che il PSP potrà avere in termini di ricadute positive e come contributo al raggiungimento degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000; in questo senso le valutazioni effettuate appaiono deboli, laddove sarebbe stata, invece, opportuna una "valutazione di impatto" di ciascuna linea di intervento espressamente rivolta alla tutela della biodiversità, a partire dai cinque Eco-Schemi selezionati, i quali sarebbe dovuti essere oggetto di una valutazione preliminare sull'idoneità e la coerenza rispetto agli obiettivi di gestione della Rete Natura 2000 nonché sull'effettiva applicabilità al contesto dei territori sottoposti al vincolo delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, compresi gli elementi del paesaggio con valore ecologico-funzionale individuati nelle reti ecologiche regionali.

Si concorda, in ogni caso, con le conclusioni della valutazione effettuata nello studio di incidenza ambientale (pagg. 89-96) nella misura in cui si escludono rischi di interazione negativa, di livello significativo, del PSP rispetto agli elementi ecologico-funzionali tutelati dalla Rete Natura 2000; considerata l'assenza di localizzazione degli interventi e il minimo livello di dettaglio delle azioni previste non si potrà, in ogni caso, prescindere dall'esecuzione della valutazione di incidenza ambientale direttamente sui progetti definitivi che scaturiranno dal Piano e non solo per le linee di intervento attenzionate dallo studio (RSD 02, SRD 07, SRD 08).

Atteso che la vigente normativa provvisoria per il rilascio dei nulla osta, approvata con delibera del Consiglio direttivo del 29/03/1994 e succ. mod. e integ, prevede all'art.3 comma 3 che *"In caso di urgenza e, in particolare per evitare che decorrano i termini massimi previsti dalla legge per il rilascio del nulla osta il Direttore può decidere con proprio atto anche senza sentire il parere della commissione. L'atto suddetto deve essere sottoposto a ratifica della Commissione Consultiva per il rilascio dei nullaosta nella prima seduta utile"*.

Viste, pertanto:

- le misure di salvaguardia del Parco (D.M. 03/02/1990, D.P.R. 06/08/1993, art. 11

comma 3 legge n. 394/1991);

- le Misure di conservazione dei siti Natura 2000 ricadenti nel Parco (DCD n. 19/2016 e DGR Marche n. 812/2016) e i relativi obiettivi di gestione.

In virtù degli atti istitutivi dell'Ente nonché:

- della legge quadro n. 394/1991;
- delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
- del D.P.R. n. 357/97;
- del D.Lgs. n. 152/2006;

per quanto di competenza,

si esprimono, in conclusione, le seguenti osservazioni al Rapporto ambientale del Piano Strategico PAC 2023-2027:

Si ritiene che il PSP sia sostanzialmente coerente con i fini istitutivi dell'area protetta, così come indicati dalla Legge Quadro n. 394/1991 e dallo Statuto del Parco, e con le vigenti misure di salvaguardia.

Per il livello di pianificazione in esame non si ritiene che, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 357/97, vi siano elementi concreti di incidenza per i siti Natura 2000 ricadenti nell'area protetta, fermo restando le necessarie valutazioni che dovranno essere effettuate nelle fasi attuative del PSP (VINCA e Nulla Osta ex art. 13 legge 394/1991) sulla base della tipologia e della localizzazione degli interventi che verranno effettivamente finanziati.

Per eventuali chiarimenti relativi al procedimento di cui sopra contattare: dott. Paolo Salvi al n. 0737 961563 o via mail a salvi@sibillini.net

Cordiali saluti

Il funzionario tecnico
Dott. Paolo Salvi



Il Direttore
Dott.ssa Maria Laura Talamé

